

DECRETO DEL COMMISSARIO AD ACTA DELL'ARO 8/BA

DECRETO N 58 DEL 12 LUGLIO 2019

Oggetto: Revoca del progetto unitario d'ambito relativo al "Servizio di raccolta, trasporto di rifiuti solidi urbani e assimilati, rifiuti differenziati e servizi complementari" per l'ARO 8/BA. Revoca del Decreto del Commissario ad acta n. 2 del 14/04/2015 e nomina Responsabile ufficio comune di ARO e RUP.

IL COMMISSARIO AD ACTA DELL'ARO 8/BA

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 527 del 5 agosto 2016 avente ad oggetto: *"Nomina Commissario ad Acta Agenzia territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione del ciclo dei rifiuti - Art. 16 Legge Regionale n. 24/2012"*, con il quale veniva nominato l'avv. Gianfranco Grandaliano Commissario ad Acta ai sensi dell'art 16 della l. r. n. 24/2012, così come modificata dalla l. r. n.20/2016;

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 53 del 6 febbraio 2017 avente ad oggetto: *"Proroga Commissario ad Acta Agenzia territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione del ciclo dei rifiuti - Art. 16 Legge Regionale n. 24/2012 e [ss.mm. ii.](#)"*, con il quale, tra l'altro:

1. veniva prorogato sino alla data del 31.12.2017 l'incarico di Commissario ad acta dell'Agenzia territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione del ciclo dei rifiuti nella persona dell'avv. Gianfranco Grandaliano Commissario ad Acta ai sensi dell'art 16 della l. r. n. 24/2012 e [ss.mm.ii.](#);
2. venivano affidate le funzioni commissariali di cui alle DD.G.R. nn. 1169/2014, 2725/2014 e 800/2015 all'Agenzia territoriale della regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti attribuendo al Commissario ad acta Avv. Gianfranco Grandaliano le seguenti funzioni:
 - a) convocazione dei Sindaci dei Comuni rientranti nell'ARO al fine di acquisire copia degli atti propedeutici alle procedure di affidamento dei servizi di raccolta, spazzamento e trasporto dei rifiuti solidi urbani, già approvati dai Comuni;
 - b) individuazione dei Comuni inadempienti che non abbiano provveduto ad approvare gli atti propedeutici alla procedura di affidamento del servizio di raccolta, spazzamento e trasporto all'interno di ARO;
 - c) verifica dell'omogeneità della documentazione prodotta dall'ufficio comune di ARO individuando e valutando le difformità presenti negli atti dei singoli Comuni, al fine di garantire il rispetto del carattere di unitarietà nell'ARO tenendo conto delle specificità dei singoli Comuni;
 - d) assunzione delle informazioni sulle modalità di corresponsione delle quote di finanziamento per il funzionamento dell'ufficio comune di ARO, già determinate dall'Assemblea di ARO, nel rispetto di quanto indicato dall'art. 12 dello schema di convenzione di cui alla DGR 2877/2012;

- e) determinazione delle modalità di corresponsione delle quote di finanziamento per il funzionamento dell'ufficio comune di ARO, qualora non siano state definite da parte dell'Assemblea di ARO;
- f) definizione degli atti necessari all'attivazione della procedura di affidamento dei servizi di raccolta, spazzamento e trasporto dei rifiuti solidi urbani a livello di ARO, limitatamente ai seguenti adempimenti:

- elaborazione ed approvazione dei regolamenti che stabiliscono le misure indicate dall'art. 198 comma 2 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., con particolare riferimento alle modalità di assimilazione, per qualità e quantità, dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani, secondo i criteri di cui all'articolo 195, comma 2, lettera e), ferme restando le definizioni di cui all'articolo 184, comma 2, lettere c) e d) del medesimo D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.;
- elaborazione ed approvazione della relazione che definisce i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale, sulla base dello schema di carta dei servizi, adottato in sede di prima attuazione dalla Giunta regionale con DGR 194/2013, ai sensi dell'art. 11 della l.r. 24/2012, e sostituito dalla Parte II O3 del PRGRU con deliberazione di Consiglio Regionale n. 204/2013;
- coordinamento delle attività di progettazione del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani e assimilati a livello di ARO, ricorrendo eventualmente ad affidamento del relativo incarico nel rispetto delle normative vigenti in materia di contratti pubblici, tenuto conto dei contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e universale;
- approvazione del progetto unitario di ARO di cui al precedente punto;
- redazione ed approvazione della relazione che rende conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta, indicando le compensazioni economiche se previste, in ottemperanza all'art. 34 c. 20 della L. n. 221/2012 e ss.mm.ii.;
- adozione di tutti gli atti e i provvedimenti utili e necessari all'attivazione della procedura di affidamento del servizio a livello di ARO;
- nomina del Responsabile del procedimento attinente alle procedure di affidamento dei contratti relativi alla progettazione ed all'esecuzione dei servizi di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani a livello di ARO;
- espletamento della procedura di affidamento dei servizi di raccolta, spazzamento e trasporto dei rifiuti solidi urbani, anche avvalendosi di altre stazioni appaltanti nel rispetto della normativa vigente in materia di contratti pubblici;
- approvazione di tutti gli atti e i provvedimenti necessari alla risoluzione delle problematiche esistenti nelle procedure di affidamento già avviate;
- approvazione degli atti e provvedimenti per l'esecuzione dei servizi di raccolta, spazzamento e trasporto dei rifiuti solidi urbani in termini di ARO;

VISTE le deliberazioni di Giunta Regionale nn. 1169/2014, 2725/2014, 800/2015 e 382/2017 con le quali la Regione Puglia attivava i poteri sostitutivi ex art. 14 c. 2 della L.R. 24/2012 e ss.mm.ii. nei confronti di alcuni ARO inadempienti nell'attuazione della normativa vigente in materia di servizi pubblici locali;

VISTA in particolare la DGR n. 800 del 17/04/2015, in cui si rilevava che per l'ARO 8/BA, capofila Monopoli, il Progetto unitario d'ambito risultava approvato e il relativo bando di gara in corso di pubblicazione;

VISTO il Decreto del Commissario ad acta dell'ARO 8/BA n. 2 del 14/04/2015, recante approvazione della documentazione progettuale e atti propedeutici all'affidamento del servizio di raccolta, spazzamento e trasporto RSU dell'ARO 8/BA;

VISTO il Decreto n. 62 del 8/8/2017 del Commissario ad acta dell'AGER recante la definizione della struttura commissariale e delle modalità di espletamento delle funzioni attribuite ai sub-commissari nominati;

VISTO il decreto n. 86 del 24/10/2017 del Commissario ad acta dell'AGER recante l'integrazione della struttura commissariale nel perseguimento degli obiettivi previsti dalla normativa e dai provvedimenti su citati;

VISTA la D.G.R n. 2188/2017, recante proroga del regime commissariale nelle more della designazione e nomina del Direttore Generale dell'Agenzia;

VISTI i decreti n. 110 del 29/12/2017 e n. 41 del 27/06/2018 del Commissario ad acta dell'AGER recanti la proroga della struttura commissariale nel perseguimento degli obiettivi previsti dalla normativa e dai provvedimenti su citati;

VISTI i documenti di gara per l'affidamento del "*Servizio di raccolta, trasporto rifiuti solidi urbani e assimilati, rifiuti differenziati e servizi complementari sul territorio dei comuni di Conversano, Mola di Bari, Monopoli e Polignano a mare*";

VISTI i decreti del commissario ad acta dell'ARO 8/BA n. 11 del 26.11.2018 e n. 3 del 21.01.2019;

CONSIDERATO che il Comune di Monopoli ha rilevato gravi e significative criticità in fase di esecuzione del contratto di servizio in oggetto e la violazione sia degli obblighi contrattuali sia dei Criteri Ambientali Minimi di cui al D.M. 13 febbraio 2014 per l'affidamento del servizio di gestione dei rifiuti urbani;

CONSIDERATO che il Comune di Conversano ha rilevato importanti criticità nell'ottemperanza agli obblighi contrattuali da parte del soggetto gestore;

CONSIDERATO che le criticità rilevate dai Comuni di Monopoli e Conversano in fase di esecuzione del servizio sono state oggetto di approfondite analisi e valutazioni nell'ambito delle riunioni presso gli uffici dell'AGER Puglia tra i Comuni dell'ARO 8/BA e la struttura commissariale;

CONSIDERATO che a fronte degli acclarati e persistenti inadempimenti dell'Impresa Ecologia Falzarano Srl, nella riunione del 28.09.2019 l'assemblea di ARO costituita da ciascun comune e dal Commissario ad acta ha determinato di notificare al gestore l'atto di diffida ad adempiere agli obblighi contrattuali in un termine massimo di 60 giorni dalla notifica del provvedimento (verbale di riunione acquisito agli atti del Comune di Monopoli con prot. 57027 del 28.09.2018);

CONSIDERATO che con nota prot. 58626 del 08.10.2018 è stata avviata la procedura di risoluzione per inadempimento ai sensi degli artt. 27 e 28 del contratto con il provvedimento di "Diffida ad adempiere alle prescrizioni contrattuali";

VISTO il verbale dell'incontro del 14.03.2019 tenutosi presso la sede dell'Ager Puglia e trasmesso in allegato alla nota AGER/PROT 2182 del 21.03.2019;

PRESO ATTO del parere del commissario ad acta dell'ARO 8/BA che ritiene necessario procedere alla risoluzione contrattuale in quanto *"la società, come si evince dalle risultanze dell'istruttoria condotta dall'ufficio comune di ARO e dai contenuti delle controdeduzioni formulate dal legale dell'Impresa Ecologia Falzarano Srl, risulta inadempiente nell'esecuzione del servizio unitario di ARO"*;

PRESO ATTO del mandato del commissario ad acta e dei Sindaci dei Comuni dell'ARO 8/BA di *"intraprendere le azioni necessarie ed opportune in riferimento alla risoluzione contrattuale ai sensi dell'art. 136 del D.Lgs. n. 163/2006 nei confronti della società Ecologia Falzarano all'esito dell'istruttoria svolta"*

VISTO il verbale dell'incontro del 17.04.2019 tenutosi presso la sede dell'Ager Puglia e sottoscritto da tutti i rappresentanti degli enti facenti parte dell'Aro; nell'occasione, il Commissario ad acta Grandaliano si riservava in ordine all'adozione di apposito provvedimento inerente le modalità di affidamento del servizio una volta intervenuta la risoluzione contrattuale a danno dell'attuale gestore; concedeva contestualmente ai Comuni termine di 10 giorni per produrre osservazioni al fine di valutare quale soluzione adottare in proposito, rispetto alle due opzioni nella specie ipotizzate (ossia l'esercizio della facoltà di scorrimento della graduatoria ex art. 140 D.lgs n. 163/06, vigente razione temporis, oppure la revoca ed aggiornamento del progetto unitario d'ambito e conseguente indizione di nuova gara);

VISTA la Determina del 18/04/2019 n. 477, trasmessa con nota prot. n 23964, con cui il RUP dell'ARO ha disposto la risoluzione per grave inadempimento contrattuale, ex art 136 del D.Lgs. 163/2006, ex art. 28 del Contratto e art. 30 del CSA, del Contratto di servizi in oggetto stipulato dai Comuni di Monopoli e Conversano con l'Impresa Ecologia Falzarano Srl;

VISTO il proprio Decreto n. 30 del 19/04/2019, prot. 2970, con cui lo scrivente ha disposto di prendere atto e condividere, per le motivazioni ivi specificate, il provvedimento di risoluzione contrattuale del predetto contratto di servizio;

VISTE le osservazioni inoltrate dal Comune di Monopoli (nota prot. n. 24870 del 24/04/2019) , dal Comune di Polignano a Mare (nota prot. n. 16226 del 30/04/2019), dal Comune di Mola di Bari (nota prot. n. 10547 del 29/04/2019) e dal Comune di Conversano (nota prot. n. 13937 del 27/04/2019);

VISTO gli esiti dell'incontro del 30.04.2019 tenutosi presso la sede dell'Ager Puglia, in cui si prendeva atto della disomogeneità delle posizioni espresse dai Comuni dell'Ambito in ordine alle soluzioni da intraprendere per l'affidamento del servizio: ;

CONSIDERATO che sulla scorta delle osservazioni trasmesse e pervenute dai Comuni dell'ARO, dal contenuto non univoco e dunque non esaustivo, lo scrivente ha ritenuto di effettuare ulteriori approfondimenti istruttori, al fine di pervenire alle proprie determinazioni finali;

CONSIDERATO che al riguardo, si sono rilevati: a) una notevole e non sempre giustificata disomogeneità (oltre alle frequenze delle raccolte) nelle modalità di svolgimento dei servizi da Comune a Comune; b) una serie di eventi imprevedibili sorti in corso d'opera dei quali l'originario Piano d'Ambito non tiene evidentemente conto, finendo col risultare in più parti superato; c) d'altro canto, il lasso di tempo intercorso (particolarmente lungo) dall'avvio delle procedure di elaborazione del Piano Industriale (2014), rende evidentemente non più attuali gli atti di gara, i quali necessitano sicuramente di una nuova valutazione amministrativa e di merito sulla base anche dei mutati interessi pubblici in esame; d) il Legislatore ha introdotto, tra l'altro, un nuovo impianto normativo con riferimento all'economia circolare nonché alle modalità esecutive della tariffazione puntuale, intesa come strumento applicativo a vantaggio dell'utenza sia da un punto di vista economico che di sensibilizzazione ambientale (Decreto MATTM 20 aprile 2017);

RITENUTO necessario adeguare il progetto unitario del servizio di raccolta, spazzamento e trasporto dei rifiuti urbani dell'ARO agli standard tecnici e gestionali in conformità a quanto esposto al precedente punto, a valle di una procedura analitica di elaborazione del piano gestionale operativo definita con i Comuni dell'ARO, per il raggiungimento degli obiettivi prefissati;

CONSIDERATO nel contempo che l'eventuale alternativa, contemplata dall'art 140 D.lgs n. 163/2006, oltre a costituire un'opportunità e non un obbligo per la S.A., presenta oggettive criticità, non soltanto perché non è del tutto pacifica l'applicazione di tale disposizione agli appalti diversi da quelli di lavori pubblici, ma soprattutto perché l'affidamento dovrebbe avvenire alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario (in relazione alle quali sono emerse numerose criticità in corso di esecuzione del servizio nell'ambito dell'attuazione delle proposte migliorative), con tutti i limiti e le difficoltà, anche sul piano operativo, derivanti dalla necessità di operare, nell'ambito di un appalto di servizi, l'omogeneizzazione delle offerte, ontologicamente diverse, presentate dagli operatori economici e della correlata impossibilità di apportare modifiche alle condizioni contrattuali;

RITENUTO in conclusione, sulla scorta delle considerazioni premesse, che la migliore soluzione, conforme all'interesse pubblico dell'ARO nel suo complesso sia di procedere alla totale rivisitazione del Progetto unitario d'Ambito, al fine di adeguarlo alle esigenze attuali, per poter poi indire una nuova gara, più confacente alle esigenze di tutti i Comuni dell'ARO; d'altro canto, tale scelta si pone in conformità rispetto al principio generale secondo cui una volta risolto il contratto, e salve le ipotesi eccezionali previste (nell'ambito delle quali l'art. 140 contempla una facoltà della p.a.), l'amministrazione è tenuta ad indire una nuova gara in omaggio ai principi di libera ed effettiva concorrenza, par condicio, favor participationis, e di trasparenza dell'azione amministrativa;

VISTA la nota prot. n. 3758 del 28/05/2019, con cui lo Scrivente, facendo seguito all'incontro del 30 aprile 2019, in considerazione delle osservazioni pervenute dai diversi Comuni e alla luce

dell'istruttoria tecnica espletata, comunicava che con separato provvedimento si sarebbe proceduto alla Revoca del Piano d'ambito;

VISTA la nota prot. n. 3293 del 30/05/2019, con cui all'unanimità i Sindaci dell'ARO 8/BA hanno chiesto allo scrivente di dare immediato impulso alle attività di rivisitazione del Piano d'Ambito, preliminari e propedeutiche all'avvio della nuova procedura di affidamento e di procedere alla nomina tempestiva del nuovo Responsabile dell'Ufficio di Piano;

VISTI:

- il D. lgs. 18 aprile 2016, n. 50 - Codice dei Contratti Pubblici;

- le linee guida n° 1, di attuazione del D. Lgs 18 aprile 2016, n° 50, approvate dal Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione con delibera n° 973 del 14 settembre 2016;

- la L.R. 24/2012 e [ss.mm.ii.](#);

tutto quanto su premesso,

DECRETA

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

- 1. Di disporre la revoca del Progetto unitario d'Ambito**, precedentemente approvato con Decreto del Commissario ad acta n. 2 del 14/04/2015, per le motivazioni in premessa specificate;
- 2. Dare indirizzo e mandato all'Ufficio di Piano**, previa intesa con la struttura commissariale ai sensi della DGR 382/2017, per la predisposizione degli atti e adempimenti per l'approvazione, all'esito di apposito procedimento, del nuovo Piano d'ambito;
- 3. Di nominare quale Responsabile dell'ufficio di ARO e RuP l'ing. Antonello Antonicelli**, neo designato dirigente del Servizio Ambiente, ecologia, Paesaggio e CUC del Comune di Monopoli, ente capofila dell'ARO8;
- 4. Di notificare il presente provvedimento ai Comuni dell'ARO 8/BA;**
- 5. Di pubblicare il presente decreto nel sito istituzionale dell'AGER nella sezione "Amministrazione trasparente" sottosezione "Provvedimenti Direttore Generale" e nella sezione "Bandi e Avvisi";**

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al competente Tribunale Amministrativo Regionale o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nei termini di legge.

Bari, 12 LUGLIO 2019

**Il Commissario ad acta AROBA/8
avv. Gianfranco Grandaliano**

